

Repertorio n. _____

COMUNE DI CANEGRATE

(Provincia di Milano)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA. -----**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____

nella Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n. 1 -----

Avanti a me Dr.ssa Anna Burzatta, Segretario Generale del Comune di Canegrate, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori: -----

1) TAJE’ FERRUCCIO nato a Legnano il 06/08/1955 e residente a Parabiago in Via Lamarmora n. 50 nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2010 ex artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Canegrate (P.I. 00835500158). -----

2) Per la Società Aemme Linea Ambiente s.r.l. (C.F. e P.IVA 06483450968), nel seguito anche “Società” o “Aemme” o “Affidataria”, con sede legale in Magenta (MI), Via Crivelli n. 39 e sede operativa in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il Sig. PAOLO PAGANI, nato a Busto Arsizio il 24/12/1963, domiciliato per la carica in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della stessa AEMME, e quindi nell’esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri; -----

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue: -----

P R E M E S S O C H E

1) in data 24 dicembre 2004 è stato stipulato tra AMGA ed il Comune di Canegrate il Contratto di Servizio rep. 5663 per l'affidamento del Pubblico Servizio di igiene urbana, con decorrenza 1 gennaio 2005 per un periodo di 7 anni e, quindi, sino al 31 dicembre 2011; -----

2) il Comune di Canegrate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di Legge, si è determinato ad affidare ad Aemme Linea Ambiente, società strumentale in house, di terzo grado, dell'Amministrazione Comunale di Canegrate il servizio di Igiene Urbana (raccolta, trasporto e smaltimento) a far data dal 1 gennaio 2012; -----

3) fra i documenti d'offerta, Aemme ha predisposto un Progetto Tecnico, richiamato a costituire parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente allegato, ove risultano dettagliatamente indicati i singoli servizi di igiene ambientale con le relative modalità di svolgimento integrato; -----

4) risulta ora necessario disciplinare il rapporto contrattuale tra AEMME ed il Comune di Canegrate relativo alle attività menzionate nelle premesse; -----

5) ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68 la Ditta ha prodotto l'autocertificazione attestante la regolarità della stessa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; -----

6) ai sensi dell'art. 2 della Legge 22/11/2002, n. 266 la ditta ha prodotto l'autocertificazione attestante la regolarità contributiva. -----

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue appresso: -----

Articolo 1. Premesse - Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – Normativa applicabile. -----

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. -----

La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata ad AEMME a norma degli art. 112 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 4, comma 13, della Legge n° 148/2011 come modificato dall'art. 9 della L. 12 novembre 2011 n°183 ed in conformità allo Statuto Comunale vigente. -----

I servizi riportati nel successivo art. 3 sono definiti servizi pubblici indispensabili, di conseguenza non potranno essere sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 Giugno 1990 n. 146. -----

Si applicano al presente Contratto di Servizio, oltre alla normativa di riferimento, quali parti integranti e sostanziali del medesimo: -----

- i. le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani" in vigore nel Comune di Canegrate, e successive modificazioni; -----
- ii. il Progetto Tecnico e i relativi allegati predisposti da Aemme. -----

I contenuti dei documenti sopra citati si intendono qui integralmente richiamati

anche per quanto concerne eventuali successive modificazioni degli stessi che, pertanto, comporteranno di diritto la modifica delle condizioni del presente Contratto di Servizio senza necessità di variazioni espresse. -----

Oltre all'osservanza dei documenti sopra specificati, AEMME avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento. -----

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del "Regolamento Comunale d'Igiene" vigente nel Comune di Canegrate, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.S.L. e/o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio. -----

Articolo 2. Oggetto del contratto di servizio -----

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di AEMME e del Comune nonché le prestazioni ricorrenti che AEMME è tenuta a prestare a favore del Comune. -----

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio anche se non materialmente allegato: -----

- 1) servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, conferiti in forma differenziata con

separazione delle frazioni “organico” e “secca residua da smaltire”, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”; -----

2) servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, delle frazioni riciclabili carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, vetro cavo/alluminio e contenitori a banda stagnata conferiti in forma differenziata; -----

3) servizio di raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica così come indicato nel Progetto Tecnico; -----

4) servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma, come da art. 23 del Progetto Tecnico (pile e batterie); -----

5) servizio di pulizia/spazzamento strade manuale, nonché servizi integrativi di pulizia/spazzamento meccanizzato e manuale (raccolta foglie, pulizia aree mercato); spazzamento e pulizia di parchi, giardini pubblici ed aree a verde comunali; -----

6) pulizia e lavaggio zone a portico, sottopassi, pulizia fontane, pulizia e svuotamento cestini gettacarte; -----

7) rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive; -----

8) servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti; -----

9) campagne di educazione ecologica. -----

Articolo 3. Decorrenza e durata dell'affidamento. _____

L'affidamento da parte del Comune di Canegrate ad AEMME del servizio di

cui al precedente art. 2 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente contratto di servizio, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2019. -----

Articolo 4. Modifica dei servizi. -----

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche – incrementi - riduzioni dei servizi, per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ed AEMME concorderanno le eventuali modifiche necessarie ai servizi oggetto del presente contratto. -----

Nel caso le variazioni implicino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale, le parti ne daranno atto ai fini della modifica del Piano Finanziario e/o della Tariffa. -----

Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze. –

Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali -----

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ad AEMME l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed al Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante le modalità di copertura economico-finanziaria della spesa (impegno di spesa). -----

Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze -----

AEMME potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi di servizi contemplati nel presente Contratto e nei suoi allegati quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi; i relativi costi, peraltro, non rientreranno nella base di calcolo della Tariffa. -----

Articolo 6. Organizzazione del servizio; gestione in house providing. ———

Il servizio di cui al precedente art. 2 dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di AEMME, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico.-----

Peraltro, le Parti si danno reciprocamente atto che, con la partecipazione del Comune di Canegrate al capitale di AMGA, società controllante di AEMME, la stessa diviene soggetto strumentale del medesimo Comune, il quale provvede all'organizzazione del servizio di igiene urbana, per il tramite di AEMME, secondo il modello della delegazione interorganica (in house providing). Pertanto, il Comune di Canegrate avrà la possibilità di dirigere l'attività relativa al servizio affidato e vigilare sul medesimo anche mediante un controllo diretto sulla società. -----

Articolo 7. Strumenti organizzativi e gestionali. —————

Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AEMME ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.

Di conseguenza (e fatti salvi i poteri di direzione ed indirizzo sulle scelte strategiche di AEMME spettanti al Comune di Canegrate quale soggetto delegante secondo il modello in house) le attività di cui al presente Contratto di Servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore comunque fatta salva la piena e solidale

responsabilità di AEMME per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica. -----

Articolo 8. Obiettivi. -----

In generale AEMME si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un livello qualitativo di eccellenza e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo. -----

AEMME si obbliga, altresì, al pieno conseguimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico. -----

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all'organizzazione del servizio od alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.

Articolo 9. Continuità del servizio -----

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. -----

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, AEMME si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali. -----

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, AEMME dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azione informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso

dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. -----

Articolo 10. Obblighi di AEMME. -----

AEMME si impegna al rispetto del Progetto Tecnico ed in particolare a: -----

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le variazioni significative che possano eventualmente essere apportate ai servizi come delineati nel presente Contratto o nel Progetto Tecnico; -----
- consegnare con frequenza trimestrale, entro la fine del mese successivo, i dati quantitativi delle singole frazioni di rifiuto raccolte mensilmente nel trimestre precedente. -----

In quanto richiesta, AEMME si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento. -----

AEMME avrà anche il compito di: -----

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune; -----
- provvedere alla compilazione della modulistica di competenza, con particolare riferimento al M.U.D. -----

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, AEMME è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dall'Ufficio comunale preposto, fatta salva la facoltà di presentare le osservazioni che ritenesse opportune. -----

Articolo 11. Rapporti tra AEMME e l'Amministrazione Comunale: Indirizzo, vigilanza e controllo; Cooperazione; Referenti AEMME; Capo Centro Responsabile dei Servizi. _____

Articolo 11.01 Indirizzo, Vigilanza e Controllo. -----

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente Contratto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati. -----

Articolo 11.02 Cooperazione.-----

È fatto obbligo al personale dipendente da AEMME di segnalare all'Ufficio comunale preposto quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. -----

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Vigilanza Urbana con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori. -----

AEMME collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune. -----

Articolo 12. Corrispettivi. _____

Quanto stabilito dal presente art. 12 avrà valore sino all'eventuale adozione da parte del Comune di Canegrate della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) per la gestione dei rifiuti urbani applicata dai soggetti gestori. Nel caso di adozione della TIA, la riscossione della stessa passerà ad Aemme, o ad altra società del gruppo AMGA che applicherà le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale; il passaggio ad AEMME della riscossione della Tariffa, da disciplinarsi tramite idonei accordi tra le parti, dovrà comunque garantire il mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario della gestione così come attualmente prefigurato dal presente art. 12. -----

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto così come definiti nel progetto tecnico, il Comune verserà all'AEMME Linea Ambiente un canone annuo di Euro. 810.000,00 (Euro ottocentodiecimila/00) oltre IVA 10%. -----

I canoni annui base, indicati nell'offerta di AEMME, si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel capitolato e suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite. -----

Sino all'eventuale adozione della TIA, in ordine ai costi/ricavi da smaltimento, si conviene rimangano a carico dell'Amministrazione Comunale. -----

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare AEMME per le prestazioni di cui al presente Contratto e nel Progetto Tecnico. -----

Il canone forfetario annuo, sarà fisso ed invariabile sino al 31/12/2012 e verrà normalmente adeguato a far data dal 1 gennaio degli anni successivi, rispetto ai dati relativi all'anno precedente, secondo quanto di seguito descritto: -----

- per il 55% dell'importo, in proporzione alla variazione percentuale della retribuzione lorda di un addetto AEMME inquadrato al 3° livello del CCNL Unico del Settore Igiene Urbana (ex Federambiente); -----
- per il 45 % dell'importo, in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT. -----

Il canone annuo verrà corrisposto in rate bimestrali posticipate, da pagarsi entro sessanta giorni data fattura, mediante mandati di pagamento a favore di AEMME, preceduti da formale liquidazione effettuata sulla base di fatture da far pervenire entro il quindicesimo giorno del mese precedente alle scadenze

bimestrali. -----

Qualora il ritardo del pagamento delle rate (dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al Comune) eccedesse i tre mesi successivi alla scadenza bimestrale, sugli importi scaduti saranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma. -----

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata bimestrale successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune ed AEMME. ----

Articolo 13. Piattaforma Ecologica. -----

La Piattaforma Ecologica di Via Cavalese di proprietà dell'Amministrazione Comunale sarà gestita da AEMME, che svolge le attività relative impiegando figure professionali proprie e/o tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

Articolo 14. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni. -----

AEMME è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; in particolare, AEMME è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Articolo 15. Responsabilità. -----

AEMME mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del pubblico servizio affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero avvalendosi della collaborazione di terzi. ----

AEMME risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo

carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei servizi. -----

AEMME in particolare dovrà rispondere, in via sussidiaria, dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AEMME tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi. -----

È pure a carico di AEMME la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime. -----

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, AEMME ha stipulato idonea polizza assicurativa recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune. -----

Articolo 16. Penalità. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. -----

Articolo 16.01 Penalità. -----

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, AEMME, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile sarà passibile di sanzioni amministrative da € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) fino a un massimo di € 500,00 (€ cinquecento/00) per ogni singola infrazione, anche in relazione alla gravità della violazione; il mancato completamento di un servizio sarà parimenti soggetto alle

penalità di cui sopra (es: mancato servizio a un'utenza, mancata vuotatura contenitore, mancata pulizia via o area pubblica ecc.). -----

Qualora AEMME ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da AEMME nello svolgimento dei servizi, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa. -----

Fermo restando quanto sopra: -----

- in caso di immissione in servizio di mezzi privi del marchio di AEMME, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 (€ cinquanta/00) per mezzo e per giorno. -----

- per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 150,00 (€ centocinquanta/00) al giorno. -----

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale AEMME avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Foro competente di cui all'articolo 21 del presente Contratto. -----

L'ammontare delle sanzioni sarà addebitato ad AEMME dal Comune; in caso di contestazione da parte di AEMME, l'applicazione della penale verrà

sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo di accordo bonario e dell'eventuale successivo provvedimento giurisdizionale. -----

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. -----

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate ad AEMME anche per gravi comportamenti scorretti del relativo personale dipendente verso il pubblico, purché debitamente documentati. -----

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Periodicamente le sanzioni amministrative di cui sopra saranno adeguate sulla base di disposizioni legislative che saranno di volta in volta emanate. -----

Articolo 17. Oneri e obblighi diversi a carico di AEMME. -----

Oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente contratto, sono a carico di AEMME gli oneri e obblighi seguenti, ove applicabili: -----

a) l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolare l'osservanza delle norme, tra le altre, emanate con: -----

- D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"; -----
- D. Lgs. 277/91 "attuazione direttive 80/1107/CEE - 82/605/CEE - 83/477/CEE - 86/188/CEE - 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30/07/1990 n. 212"; -----
- D. Lgs. 475/92 "attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio

del 21/12/1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"; -----

- L. 41/86, L. 104/92 e L.R. 6/89 e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche. -----

b) il rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi; -----

c) l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle cose e alle persone, restando comunque AEMME responsabile di qualsivoglia danno arrecato. -----

Articolo 18. Modalità delle comunicazioni. -----

Le comunicazioni tra Comune ed AEMME inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto devono essere trasmesse per iscritto, anche via telefax o per via telematica. -----

Articolo 19. Richieste ad AEMME da parte del Comune. -----

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 4 e 5.01, l'esecuzione di modifiche o variazioni alle prestazioni, nonché servizi aggiuntivi od occasionali, o comunque servizi non contemplati dal Progetto Tecnico, dovrà essere preceduta da formale richiesta (ovvero accettazione, in caso di proposta della Società) dell'Amministrazione medesima. -----

Articolo 20. Risoluzione per inadempimento. -----

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 340 del Codice Penale, può

risolvere il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: -----

a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; -----

b) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di AEMME; -----

c) venir meno dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi; -----

d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione; ---

e) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale; -----

f) gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori; -----

g) mancata dimostrazione delle coperture assicurative previste dal presente contratto. -----

L'Amministrazione, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad AEMME un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate, e per presentare memorie o documenti in propria discolta. AEMME avrà trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

AEMME, in virtù di organismo in house dell'Amministrazione Comunale, potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile, accertata dalla struttura intercomunale di coordinamento prevista dalle Linee Guida per l'attuazione del controllo in house di AEMME. Anche a revoca avvenuta AEMME si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati. -----

Articolo 21. Tentativo preventivo di conciliazione. _____

Articolo 21.01 Tentativo di accordo bonario. _____

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire, preliminarmente all'attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo punto, un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario. _____

A tal fine, la Parte che intenda avvalersi dell'Autorità Giurisdizionale competente di cui al successivo punto, avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta. _____

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare l'Autorità Giurisdizionale competente. _____

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario. _____

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito. _____

Articolo 21.02 Foro competente. _____

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del

presente contratto che dovesse insorgere tra le Parti, è competente il Tribunale di Milano. -----

Articolo 22. Deposito cauzionale. -----

Deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria assicurativa con la RSA-Sun Insurance Office Ltd – Agenzia di Genova. -----

Articolo 23. Spese contrattuali. -----

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di servizio sono a carico di AEMME. -----

Articolo 24. Rinvio. -----

Il presente Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti. -----

Articolo 25. Tracciabilità. -----

AEMME si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche pena la risoluzione del contratto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi dei sistemi di pagamento da essa consentiti e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della sopraccitata Legge n. 136/2010. -----

AEMME si impegna in particolare a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati su cui saranno eseguite le transazioni soggette all'obbligo di tracciabilità nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. -----

AEMME si impegna altresì a trasmettere in copia, fermo restando il divieto

a stipulare contratti senza la previa autorizzazione, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto. -----

Articolo 26. Norme finali -----

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle vigenti disposizioni legislative in materia.-----

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dell'art. 40 del D.P.R. 26.10.1986, n. 131. -----

E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Dopo di che il contratto di appalto viene firmato dai Signori contraenti e da me Segretario Rogante. -----

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia in fogli di carta bollata, occupa pagine intere diciannove e parte della ventesima.-----

Allegati: offerta. -----

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI AEMME Linea Ambiente S.r.l.

(Sig. Paolo Pagani)

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Geom. Ferruccio Tajé)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Anna Burzatta)